Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2002 DELLA COMMISSIONE**

del 26 luglio 2002

recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in Portogallo

(GU L 198 del 27.7.2002, pag. 30)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 2336/2002 della Commissione del 23 dicembre 2002	L 349	28	24.12.2002

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 1367/2002 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2002

recante apertura della distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio in Portogallo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001 [2], in particolare gli articoli 30 e 33,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di aprire la distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Tale misura può essere limitata ad alcune categorie di vino e/o a certe zone di produzione e può essere applicata ai v.q.p.r.d. su richiesta dello Stato membro interessato.

(2) Con lettera del 7 giugno 2002, il governo portoghese ha chiesto l'apertura della distillazione di crisi in Portogallo per complessivi 250 000 milioni di ettolitri di vino, principalmente per i v.q.p.r.d. prodotti sul proprio territorio (Vinho Verde prodotto nella regione del Minho) nonché per una parte dei vini da tavola che non hanno potuto essere accettati al momento della distillazione prevista all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(3) La produzione di vino in Portogallo era pari a 3,7 milioni di ettolitri nel 1998/99 e a 7,8 milioni di ettolitri nel 1999/2000. Essa è stata di 6,6 milioni di ettolitri nel 2000/01 e, secondo le ultime stime, ammonterà a 7,6 milioni di ettolitri nella campagna in corso.

(4) Le scorte di vino in Portogallo sono passate da 7,3 milioni di ettolitri nel 1999/2000 a 9,1 milioni di ettolitri nel 2000/01, con un incremento significativo del 25 % rispetto alla precedente campagna. Secondo le previsioni portoghesi, le scorte della campagna in corso raggiungeranno 10,2 milioni di ettolitri, con un nuovo incremento del 12 % rispetto alla campagna 2000/2001.

(5) Il Portogallo dispone quindi attualmente di scorte superiori di circa 2,1 milioni di ettolitri a quelle della campagna 2000/01. Né la quantità ammessa alla distillazione volontaria nel 2001/02 (695 224 hl), né le altre misure d'intervento quali l'ammasso privato di vino (486 000 hl) hanno avuto un'incidenza positiva sul mercato portoghese in grado di ridurre le scorte eccedenti. Secondo le autorità portoghesi, queste eccedenze considerevoli di vino hanno influito negativamente sui prezzi, in particolare del Vinho Verde, che sono diminuiti del 40 %. Le stime relative alla produzione del prossimo raccolto indicano lo stesso livello elevato della campagna in corso.

(6) Malgrado un importante aumento degli interventi durante questa campagna e nonostante la distillazione di crisi di 450 000 ettolitri avviata nella precedente campagna e sottoscritta per complessivi 580 000 ettolitri, le scorte disponibili della campagna sono aumentate di oltre l'11 % rispetto alla campagna precedente e di oltre il 15 % rispetto alla campagna 1999/2000.

(7) La produzione, soprattutto di Vinho Verde nella regione del Minho, ha subito un forte incremento rispetto alle precedenti campagne, mentre è diminuito il consumo. Secondo i dati forniti dalle autorità portoghesi, le scorte disponibili sono aumentate del

[1] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
[2] GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

▼B

25 % nell'ultima campagna. Per le sue caratteristiche questo vino richiede un periodo di magazzinaggio assai breve e un basso titolo alcolometrico.

(8) Le misure di distillazione di crisi decise durante la campagna 2000/01 hanno avuto una sicura incidenza positiva sui prezzi stabilizzandone i corsi per un certo periodo, ma si sono rivelate insufficienti a fronte dell'aumento considerevole delle scorte che comprimono il mercato e ne impediscono il risanamento.

(9) Per invertire questa tendenza negativa sui prezzi e sulle vendite, è quindi necessario ricondurre le scorte di vini da tavola e di v.q.p.r.d. ad un livello ritenuto normale per soddisfare il fabbisogno del mercato e rimediare così alla situazione difficile di quest'ultimo. Data l'evoluzione di queste scorte nelle ultime tre campagne, è necessario riportarle ad un livello ragionevole che rispecchi il fabbisogno delle utilizzazioni normali.

(10) Poiché ricorrono le condizioni di cui all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, occorre prevedere l'apertura di una distillazione di crisi per un volume massimo di 250 000 ettolitri di v.q.p.r.d. e di vini da tavola allo scopo di riportare le scorte ad un livello accettabile. La misura è aperta per un periodo limitato in modo da garantirne la massima efficacia. Non è opportuno stabilire un quantitativo massimo che ogni produttore può far distillare, poiché le quantità in deposito possono variare considerevolmente da un produttore all'altro e dipendono piuttosto dai risultati delle vendite che dalla produzione annua di ogni produttore.

(11) Il meccanismo da prevedere è quello stabilito dal regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1315/2002 [2]. Oltre agli articoli di detto regolamento che fanno riferimento alla misura di distillazione prevista all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle concernenti la consegna dell'alcole all'organismo d'intervento e quelle concernenti il versamento di un anticipo.

(12) È necessario fissare il prezzo d'acquisto che il distillatore deve pagare al produttore ad un livello che consenta di risolvere i problemi permettendo ai produttori di beneficiare della possibilità offerta da tale misura. Per riconoscere gli sforzi sul piano della qualità richiesti ai produttori di v.q.p.r.d., è opportuno fissare il prezzo d'acquisto di questi vini ad un livello leggermente superiore. Non è invece opportuno fissare tale prezzo ad un livello che pregiudichi l'applicazione della misura di distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(13) Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi può essere soltanto un alcole grezzo o neutro da consegnare obbligatoriamente all'organismo d'intervento in modo da non perturbare il mercato dell'alcole per usi alimentari, mercato che viene rifornito innanzi tutto tramite la distillazione di cui all'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

(14) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

---

[1] GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.
[2] GU L 192 del 20.7.2002, pag. 24.

▼B

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È aperta in Portogallo la distillazione di crisi di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per un quantitativo massimo di 250 000 ettolitri di v.q.p.r.d. e di vini da tavola, di cui 200 000 ettolitri al massimo di v.q.p.r.d., principalmente Vinho Verde prodotto nella regione del Minho.

Articolo 2

Oltre alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 che fanno riferimento all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999, si applicano alla misura oggetto del presente regolamento anche le seguenti disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000:

— articolo 62, paragrafo 5, per il pagamento del prezzo da parte dell'organismo d'intervento di cui all'articolo 6, paragrafo 2,

— articoli 66 e 67 per quanto concerne l'anticipo di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

Articolo 3

Ogni produttore può sottoscrivere un contratto di cui all'articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 a partire dal 29 luglio a 14 agosto 2002. Il contratto è corredato della prova che è stata costituita una cauzione pari a 5 EUR/hl. I contratti non sono trasferibili.

Articolo 4

1. Lo Stato membro stabilisce il tasso di riduzione da applicare ai contratti succitati qualora il volume globale oggetto dei contratti presentati superi quello fissato all'articolo 1.

2. Lo Stato membro prende le disposizioni amministrative necessarie per approvare, entro il 15 settembre 2002, i contratti suddetti in cui dovranno essere indicati il tasso di riduzione applicato, il volume di vino accettato per ogni contratto nonché la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di riduzione. Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro il 30 settembre 2002, le quantità di questi vini indicate nei contratti approvati.

▼M1

3. Le consegne dei vini alle distillerie devono aver luogo entro il 31 dicembre 2002. L'alcole prodotto deve essere consegnato all'organismo d'intervento entro il 28 febbraio 2003.

▼B

4. La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi consegnati quando il produttore presenta la prova dell'avvenuta consegna alle distillerie.

5. Se entro i termini previsti non è stata effettuata alcuna consegna, la cauzione è incamerata.

6. Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può sottoscrivere per l'operazione di distillazione in causa.

Articolo 5

Il prezzo minimo d'acquisto del vino consegnato per la distillazione a norma del presente regolamento è pari a:

— 1,914 EUR per % vol/hl per il vino da tavola, e

— 2,300 EUR per % vol/hl per il v.q.p.r.d.

Articolo 6

1. Il distillatore consegna all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione. Tale prodotto deve possedere un titolo alcolometrico almeno di 92 % vol.

▼B

2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per l'alcole grezzo consegnato è di:

— 2,2812 EUR per % vol/hl quando è ottenuto dalla distillazione di vino da tavola, e

— 2,667 EUR per % vol/hl quando è ottenuto dalla distillazione di v.q.p.r.d.

Il distillatore può ricevere un anticipo su tale importo di:

— 1,1222 EUR per % vol/hl per la distillazione di vino da tavola, e

— 1,508 EUR per % vol/hl per la distillazione di v.q.p.r.d.

Il prezzo realmente pagato è in tal caso ridotto dell'importo dell'anticipo.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 29 luglio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.